



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da

Oggetto: RESPONSABILITA'
SANITARIA -

Lina Rubino	· Presidente -	
Giacomo Travaglino	· Consigliere est. -	R.G.N. 11917/2022
Enzo Vincenti	· Consigliere -	Cron.
Irene Ambrosi	· Consigliera -	C.C. – 11.12.2024
Paolo Porreca	· Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G.11917\2022, proposto da: [REDACTED]
[REDACTED] rappresentati e difesi dagli
avvocati [REDACTED] domiciliati digitalmente *ex lege*

– *ricorrenti* –

contro

L'AZIENDA OSPEDALIERA [REDACTED] di [REDACTED] in persona del
Commissario straordinario e legale rappresentante pro tempore, avv.
[REDACTED] con sede in Catanzaro [REDACTED] ivi
elettivamente domiciliata, presso l'Ufficio Legale, rappresentata e difesa
dall'avv. [REDACTED]

– *controricorrente* –



e contro

– intímato –

avverso la sentenza n. 1457/2021 della Corte d'Appello di Catanzaro, pubblicata il 12.11.2021.

I fatti

1. Il 28 luglio del 2004 i coniugi [REDACTED] in proprio e nella qualità di genitori esercenti potestà sul minore [REDACTED] convennero in giudizio l'AO [REDACTED] di [REDACTED] e il dott. [REDACTED] chiedendo loro il risarcimento dei danni patiti dal minore a causa del colpevole comportamento tenuto dai sanitari al momento della sua nascita.
2. Nel costituirsi, l'Azienda Ospedaliera negò ogni addebito, evidenziando come, dalle risultanze della cartella clinica, emergesse la preesistenza sin dalla nascita della condizione patologica del neonato.
3. In particolare, osservò la convenuta che, fin dalla dodicesima ora di vita, erano state approntate continue e diversificate terapie, protrattesi ininterrottamente sino alla tredicesima giornata, quando, nonostante i ripetuti interventi terapeutici e chirurgici, la grave situazione di salute del piccolo aveva indotto i sanitari al suo trasferimento all'ospedale pediatrico [REDACTED].
4. Ivi giunto, il neonato sarebbe stato sottoposto, dapprima, ad un intervento chirurgico per megacolon e morbo di Hirschsprung, poi ad una operazione di legatura del dotto arterioso. A detta della difesa dell'ente convenuto, pertanto, il quadro clinico sottoposto all'esame dei medici del nosocomio calabrese risultava particolarmente complesso, e tale da comportare la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

Il giudizio di merito

1. Nel giudizio dinanzi al tribunale vennero disposte ed eseguite due perizie, dagli esiti in parte contrastanti, in particolare sul tema della terapia antibiotica, il cui prolungamento venne ritenuto, da uno dei CTU, irrilevante rispetto alla sordità da cui sarebbe risultato affetto il minore, e viceversa rilevante sul piano concausale dal secondo perito.



2. L'accertamento dei postumi invalidanti nella misura del 5%, ricondotti da entrambi i tecnici all'omessa, tempestiva diagnosi di megacolon anglicare, venne elevato dal tribunale al 10%, così come il prolungamento della malattia, stimato in 70 giorni dai periti ed aumentato a 109 giorni dal giudice di primo grado.
3. L'AO [REDACTED] venne conseguentemente condannata al pagamento della somma di 52 mila euro in favore del minore, di cui 24 mila euro per personalizzazione; di 35 mila euro per danno patrimoniale e spese; di 15 mila euro per danno non patrimoniale per ciascun genitore.
4. Nel giudizio di appello promosso dall'AO [REDACTED] che chiedeva la riforma della sentenza, si costituirono i coniugi [REDACTED] proponendo appello incidentale, e il dott. [REDACTED] che si dichiarava del tutto esente da responsabilità per i fatti di causa.
5. La Corte di appello di Catanzaro, previa rinnovazione della CTU – della quale l'appellante principale eccepiva la nullità per violazione del sub-procedimento di cui all'art. 195 c.p.c. – in accoglimento dell'impugnazione principale, rigettò *in toto* la domanda risarcitoria.

Il ricorso per cassazione

1. Il primo motivo di ricorso lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
2. Il secondo motivo lamenta un vizio di motivazione apparente in relazione all'art. 132 comma 1 n. 4 e 360 comma 1 n. c.p.c.
3. Il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., 40 e 41 c.p., 115, 116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.

La decisione della Corte

Il ricorso non può essere accolto.

1. E' infondato il primo motivo di ricorso - teso a censurare la sentenza impugnata sotto il profilo della difformità di valutazione e del conseguente discostamento, da parte della Corte di appello, dalle risultanze probatorie - volta che la motivazione della sentenza impugnata risulti, come nella specie, del tutto priva di vizi logico-giuridici. La consulenza medico-legale, difatti, per



costante giurisprudenza di questa Corte, non rientra tra i "fatti storici" denunciabili ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., bensì tra gli atti processuali funzionali a consentire al giudice una più precisa e puntuale valutazione della complessiva vicenda sottoposta al suo esame, cui riconoscere natura di fonte di prova se di carattere cd. percipiente, ma non anche efficacia vincolante ai fini del giudizio. A tale principio consegue la facoltà, per lo stesso giudice, di disattendere le argomentazioni e le conclusioni attraverso una puntuale valutazione critica, strettamente ancorata a tutte le emergenze processuali, nonché congruamente e logicamente motivata, previa indicazione degli elementi utilizzati per disattendere –poiché erronei- gli argomenti su cui il CTU ha fondato il proprio accertamento. In particolare, al cospetto (come nella specie) di più perizie dal contenuto non convergente, il giudice del merito può tanto aderire ad una di esse, quanto discostarsene, offrendo alle parti un'adeguata spiegazione del proprio convincimento indicando specificamente tanto i fatti storici, quanto i criteri probatori, quanto ancora gli elementi di valutazione e il percorso logico complessivamente seguito.

1 bis. La Corte di appello di Catanzaro ha rispettato tutti i canoni analitici, interpretativi ed espositivi sopra indicati, esaminando, riassumendo e valutando, in particolare, tutte e tre le CTU in atti (p. 21 della sentenza impugnata), per poi giungere alla motivata ed incensurabile esclusione di qualsiasi responsabilità, anche solo concorrente, dell'odierna resistente.

2. Sono infondati il secondo e terzo motivo di ricorso, che meritano una trattazione unitaria volta che, con essi, si porta all'attenzione della Corte di legittimità la questione della prova del nesso di causalità materiale tra la condotta del sanitario e l'evento di danno lamentato dal paziente, segnatamente sotto il profilo del riparto dei relativi oneri.

2 bis. Contrariamente da quanto opinato in sede di ricorso dai genitori del piccolo [REDACTED] non era compito della Corte territoriale "chiarire, dimostrando di poter risolvere tutti i problemi tecnici connessi, le ragioni che l'avevano indotta a ritenere ignota la causa dell'ipoacusia", poiché, da un canto, le ragioni di fatto poste a fondamento del giudizio di incertezza evocata da parte ricorrente sono state esaustivamente e compiutamente esaminate,



valutate ed enunciate dal giudice di merito, dall'altro, e contrariamente a quanto mostra di ritenere la stessa ricorrente, l'insanabile incertezza circa la relazione eziologica tra condotta colpevole ed evento di danno ridonda inevitabilmente a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento (Cass. 18392 del 2017 e successive conformi).

Il principio di diritto

Ai sensi dell'art. 384, I comma c.p.c., essendo stato il terzo motivo di ricorso esaminato e deciso ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la Corte enuncia il principio di diritto che segue:

In tema di accertamento e di prova del nesso di causalità – tanto materiale quanto giuridica – non è compito della Corte territoriale indagare, dimostrando di poter risolvere tutti i problemi tecnici ad esso relativi, sulle ragioni che l'abbiano indotta a ritenere ignota la causa dell'evento di danno, qualora i fatti posti a fondamento del giudizio di incertezza eziologica siano stati esaustivamente e compiutamente individuati, analizzati ed enunciati in sentenza, mentre l'insanabile incertezza circa la relazione causale tra condotta colpevole del sanitario ed evento di danno ridonda inevitabilmente a carico del paziente danneggiato che chiede il risarcimento (Cass. 18392 del 2017 e successive conformi).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità, atteso il contrastante andamento dell'iter processuale di merito e le obbiettive e perduranti difficoltà tecniche caratterizzanti l'intero procedimento.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-quater, dell'art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2004

IL PRESIDENTE

(Dott.essa Lina RUBINO)

